

Deliberazione della Giunta Regionale 27 febbraio 2012, n. 15-3490

Art. 1-sexies del D.L. 239/2003 convertito in Legge 290/2003 e modificato dall'art. 1, comma 26 della Legge 23 agosto 2004, n. 239. Espressione intesa per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio del raccordo in cavo interrato tra l'elettrodotto a 132 kV "Pianezza-Stura" e la Cabina Primaria Lucento.

A relazione dell'Assessore Giordano:

L'articolo 1, comma 26, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, in materia di *“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”*, a modifica dell'art. 1-sexies del D.L. 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, dispone che *la costruzione ed esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica [...] sono soggetti ad un'autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e previa intesa con la regione o le regioni interessate, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti [...]*.

Con riferimento a tale norma, Terna S.p.a. con istanza n. TEAOTTO/P20100002268 del 30 settembre 2010 ha presentato al Ministero per lo Sviluppo Economico richiesta di autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio del raccordo in cavo interrato tra l'elettrodotto a 132 kV “Pianezza-Stura” e la Cabina Primaria (CP) Lucento, nel Comune di Torino.

L'intervento in progetto afferisce indirettamente al Programma di razionalizzazione e potenziamento della rete a 220 kV di Torino, in quanto costituisce un'opera di riequilibrio territoriale della rete urbana a 132 kV reso possibile dal progressivo completamento del citato programma inerente alla rete a 220 kV e dal complessivo conseguente riassetto di rete.

L'intervento nasce nell'ottica di razionalizzare la Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) che alimenta l'area Nord di Torino e, nel contempo, di diminuire l'impatto delle linee aeree che attualmente insistono sull'area della Stazione Elettrica Martinetto. Il raccordo in progetto, in cavo interrato a 132 kV, collega la C.P. Lucento all'esistente elettrodotto aereo T. 570 “Pianezza – Stura” seguendo un tracciato di circa un chilometro e interessando, in Comune di Torino, le vie Traves e Druento ove si andrà ad attestare sulla linea esistente, mediante un nuovo sostegno.

Il progetto comporta la demolizione delle attuali campate aeree ricomprese tra i sostegni n. 21-22-23. La realizzazione di detto raccordo permetterà inoltre di demolire altre linee presenti nell'area Nord di Torino, quali la tratta aerea della citata linea T.570 dallo stabilimento Air Liquide alla stazione elettrica Stura per complessivi 3,5 km, nonché la dismissione del cavo interrato dal sostegno n. 23 della stessa T. 570 fino allo stabilimento Air Liquide. E' prevista inoltre la dismissione del cavo interrato della linea T. 922 e la demolizione del rimanente tratto aereo della stessa linea dal sostegno n. 1 alla stazione elettrica “Martinetto”, per complessivi 2,3 km.

Per quanto riguarda l'aspetto procedimentale relativo al rilascio dell'autorizzazione di cui all'intervento in oggetto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le Politiche di Sviluppo del territorio, con nota n. 0006341 del 06/07/2011, ha chiesto alla Regione Piemonte – Settore Programmazione Operativa - di esprimersi in relazione all'accertamento di conformità dell'intervento alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti, previsto ai sensi

del D.P.R. 383/94 “Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale”.

Successivamente, in data 12/10/2011 si è svolta la Conferenza dei Servizi, presso il Ministero dello Sviluppo economico, ai sensi della Legge n. 239/2004, per l'autorizzazione dell'intervento in oggetto, a cui ha fatto seguito la trasmissione del verbale con nota n. 0020391 del 13/10/2011. Durante tale Conferenza, il rappresentante del MiSE-DGERM non ha rilevato la sussistenza di criticità in grado di ostacolare il rilascio dell'autorizzazione dell'opera.

In attuazione delle DGR n. 4 – 2195 del 20 febbraio 2006 e n. 54 – 1625 del 28 febbraio 2011 in materia di procedure per l'espressione dell'intesa regionale nei procedimenti autorizzativi di elettrodotti della rete di trasmissione nazionale, la Direzione Innovazione, Ricerca e Università – Settore Politiche energetiche, investita del ruolo di coordinamento, ha proceduto alla convocazione di una Conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 23 della L.r. n. 7/2005, ai fini di effettuare una verifica circa la sussistenza di elementi ostativi al rilascio dell'intesa regionale.

Nel corso dei lavori della citata Conferenza dei servizi, svoltasi in data 21 dicembre 2011, dopo l'illustrazione delle caratteristiche salienti del progetto, una prima valutazione delle potenziali criticità ad esso correlate ha rilevato l'assenza di problematiche ambientali e territoriali generate dall'intervento.

Nel corso della stessa Conferenza è stato inoltre acquisito il parere del rappresentante del Settore Inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico, il quale ha evidenziato che, nel progetto, non sussistono particolari criticità per quanto afferisce all'esposizione ai campi elettromagnetici.

Inoltre, nel corso della stessa Conferenza dei Servizi si è dato atto dei seguenti contributi pervenuti:

- La Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo ed Economica montana e Foreste - Settore Decentrato OO. PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino, con nota n. 97712 del 19 dicembre 2011, non rilevando interferenze degli interventi previsti con corsi d'acqua soggetti a tutela da parte dell'Amministrazione regionale ai sensi del R.D. 523/1904, esprime il proprio nulla osta alla esecuzione delle opere.

- La Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo ed Economica montana e Foreste – Settore Tecnico opere pubbliche, con nota n. 98523 del 20 dicembre 2011 evidenzia che non vi siano elementi ostativi alla realizzazione dell'opera in oggetto. Per quanto attiene alle dismissioni richiede di stabilire, in sede di rilascio dell'Intesa regionale, il termine temporale di sei mesi per la dismissione delle stesse, inoltre, al fine di aggiornare il catasto regionale delle linee elettriche richiede al Proponente di fornire i dati informatici relativi al tracciato dell'elettrodotto.

- La Direzione Programmazione strategica, Politiche territoriali ed edilizia – Settore Programmazione operativa, con nota 44292 del 21 dicembre 2011, esprime parere favorevole al progetto dichiarando la conformità dell'intervento alle prescrizioni delle norme e dello strumento urbanistico vigente del Comune di Torino.

Successivamente sono stati acquisiti i seguenti pareri:

– ARPA Piemonte – Dipartimento Tematico Radiazioni, con nota 127171/SC21 del 23/12/2011, afferma che il tracciato della linea in progetto non presenta particolari criticità, in quanto sia il

sostegno portaterminali, sia il tracciato del cavo interrato sono stati progettati in aree dove non è prevedibile la permanenza prolungata di persone.

Infine, a conclusione dell'istruttoria effettuata, sono state individuate alcune raccomandazioni da attuare durante la fase di realizzazione dell'opera, ritenendo prioritari gli interventi volti a minimizzare gli impatti potenziali derivanti dalla fase di cantiere relativamente alle componenti rumore, vibrazioni, qualità dell'aria, e segnatamente:

per la componente della qualità dell'aria

- per l'intera durata dei lavori, con riferimento alla produzione di emissioni di polveri e di inquinanti gassosi nelle operazioni di scavo provenienti dalle macchine operatrici, si raccomanda l'utilizzo di mezzi d'opera in perfetto stato manutentivo, nonché l'utilizzo di veicoli dotati di apposito sistema di copertura del carico, nel caso di trasporto di inerti polverulenti.

per la gestione degli inerti

- si prescrive che il terreno agrario derivante dalle operazioni di scavo venga adeguatamente accantonato, avendo cura di separare i diversi orizzonti pedologici, e conservato in modo da non alterarne le caratteristiche chimico-fisiche. Il terreno di scavo dovrà essere utilizzato nelle operazioni di ripristino ambientale delle aree interessate dagli interventi, posizionando gli strati terrosi prelevati in fase di cantiere secondo la loro successione originaria. Tutte le operazioni di movimentazione dovranno essere eseguite con mezzi e modalità tali da evitare eccessivi compattamenti del terreno. Si raccomanda uno smaltimento differenziato delle macerie derivanti dalla demolizione del tratto di linea esistente interessato dal progetto;

per la componente paesaggistica e i ripristini

- si prescrive che le superfici interessate dai lavori e le zone di cantiere siano oggetto di pronto ed accurato ripristino tipologico e vegetativo al fine di assicurare un corretto raccordo ed inserimento delle nuove opere in progetto con il contesto considerato;
- si prescrive infine che, al termine dei lavori, i cantieri vengano tempestivamente smantellati e venga effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

Pertanto, in considerazione del fatto che l'intervento risulta determinante per l'esercizio della rete a 132 kV nell'area Nord di Torino, nel nuovo assetto della RTN urbana torinese, che risulta di limitato impatto e, in ultimo, non assoggettato a VIA secondo la normativa statale e regionale;

ritenuta la necessità di prevedere l'osservanza di alcune prescrizioni e raccomandazioni, come precedentemente illustrato;

vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;
visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;
visto il D.P.R. 27 dicembre 2004, n. 330;
vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36;
vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7;

vista la D.G.R. n. 4-2195 del 20 febbraio 2006;
vista la D.G.R. n. 54-1625 del 28 febbraio 2010;

con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di esprimere l'intesa di cui all'art. 1-sexies del decreto legge n. 239/2003, convertito in legge 290/2003 e infine modificato dalla legge 239/2004, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica, prevista dalle stesse disposizioni, inerente all'istanza di cui alla premessa, presentata dalla Terna S.p.a. ed avente ad oggetto la costruzione ed esercizio del raccordo a 132 kV in cavo interrato tra l'elettrodotto a "Pianezza-Stura" e la Cabina Primaria "Lucento";

- di stabilire che l'intesa è vincolata al rispetto:

1. delle prescrizioni illustrate in premessa, da richiamarsi espressamente nel dispositivo del decreto di autorizzazione del Ministero per lo Sviluppo Economico;

2. dei livelli di portata di energia elettrica, dichiarati nella relazione progettuale, atti a garantire il mantenimento dell'obiettivo di qualità per l'inquinamento elettromagnetico, di cui al DPCM 8 luglio 2003;

3. dell'impegno da parte del proponente a completare gli interventi di dismissione e recupero delle linee esistenti di previsto smantellamento, con ripristino dei luoghi, entro sei mesi dall'entrata in esercizio del nuovo raccordo in progetto, nonché a fornire i dati informatici relativi al tracciato della linea realizzata, ai fini dell'aggiornamento del catasto regionale delle linee elettriche;

- di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero delle Infrastrutture per i successivi adempimenti di competenza e per opportuna conoscenza al Comune di Torino e alla società Terna S.p.a.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)